COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE SEGRETARIO

N.18 DEL 04/10/2022

Oggetto:	**copertura di n. 1 posto profilo professionale istruttore direttivo contabile categoria D a tempo indeterminato pieno - utilizzo di graduatorie di altri Comuni - avviso per manifestazione di interesse.**

L'anno duemilaventidue del mese di ottobre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Premesso che con decreto del Sindaco n. 4 del 05.01.2022 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Personale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Richiamate in materia di programmazione finanziaria dell'Ente le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 4-5 del 07.03.2022, con cui sono stati approvati il documento unico di programmazione semplificato ed il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14.03.2022, con cui è stato approvato il PEG-PDO per l'anno 2022.

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 18.02.2022 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.07.2022, con cui, visto l'esito negativo del concorso pubblico effettuato per la copertura del posto per il profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato pieno, è stata modificata la modalità di copertura del posto, optando per l'utilizzo di graduatorie di altri Comuni.

Esaminate le norme succedutesi nel tempo in materia di scorrimento di graduatorie di altri Enti, fra le quali le più significative appaiono essere le seguenti:

Art. 9 L. 3/2003
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 3 comma 61 terzo periodo L. 350/2003
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un

anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, é prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Art. 36, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013, conv. in L. n. 125/2013)
2. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (scorrimento graduatorie di concorso di altri Enti), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 17 comma 1-bis D.L. n. 162/2019, coordinato con la legge di conversione n. 8/2020
1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ritiene che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisca l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione; inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e attuando, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (*Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 14/2011, Consiglio di Stato sez. IV n. 4056/2017*).

Considerato che l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, come stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013, essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria, purché il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire siano del tutto corrispondenti a quello del posto per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.

Verificato che il Comune di Mogorella non dispone di proprie graduatorie in corso di validità da cui poter attingere per la copertura del posto in oggetto.

Visto l'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i posti da ricoprire, ai fini del ricollocamento del personale in

disponibilità e preso atto che il termine per l'assegnazione del dipendente in disponibilità è stato ridotto ad otto giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre decorsi venti giorni dalla stessa l'ente è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento.

Considerato che con nota del Responsabile del Personale prot. n. 3344 del 23.08.2022, a mezzo pec, è stata trasmessa all'Assessorato Regionale Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, all'Agenzia Regionale del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica la comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, al fine di verificare l'esistenza di personale pubblico collocato in disponibilità ed iscritto nelle apposite liste, idoneo alla copertura del posto in oggetto.

Vista la nota dell'Assessorato Generale al Lavoro – Direzione Generale del Lavoro prot. n. 57066 del 26.08.2022, acquisita al protocollo del Comune al n. 3379 in pari data, che comunica che al momento le liste di mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite e si ritiene che non sussistano elementi preclusivi al completamento della procedura avviata.

Considerato che sono scaduti i termini stabiliti dall'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e precisamente:

- il termine di 8 giorni dalla comunicazione stabilito al comma 2 per il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34;
- il termine di 20 giorni dalla comunicazione stabilito al comma 2 per gli enti che intendono procedere alle assunzioni al fine di procedere all'avvio della procedura concorsuale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

Richiamato il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 61 del 01.07.2021 ed in particolare gli artt. 79-80, che per lo scorrimento di graduatoria di altro Ente dispongono quanto segue:

Art. 79 - Utilizzo di graduatoria di altro Comune: presupposti
1. In sede di approvazione o modifica del piano fabbisogno del personale la Giunta può decidere di utilizzare l'utilizzo di graduatorie di altro Ente (c.d. scorrimento) quale modalità alternativa al procedimento ordinario (mobilità volontaria esterna, concorso pubblico), per ragioni di economicità del procedimento, di riduzione dei tempi e dei costi per la copertura del posto vacante. L'utilizzo di graduatoria di altro Comune può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato.
2. Deve essere in ogni caso preliminarmente effettuata la comunicazione ai fini del collocamento dei dipendenti pubblici in posizione di disponibilità.
3. Nel caso di assunzione a tempo determinato é utilizzata per scorrimento la graduatoria a tempo indeterminato di un altro Comune.
4. L'utilizzo della graduatoria di altro Comune è possibile alle seguenti condizioni:
a) previsione nel piano del fabbisogno di personale del posto da coprire mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente;
b) assenza nel Comune di graduatoria valida per la categoria e profilo professionale da coprire;
c) preventivo accordo tra le amministrazioni interessate, stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 80 - Utilizzo di graduatoria di altro Comune: criteri e procedura
1. L'utilizzo della graduatoria di altro Comune in corso di validità è possibile, per posti della stessa categoria e profilo professionale rispetto a quello previsto nella dotazione organica e oggetto del piano del fabbisogno di personale. La comparazione dei profili professionali, che non necessariamente devono essere identici sul piano nominale, deve essere effettuata secondo un criterio di equivalenza sostanziale; per la verifica dell'equivalenza, il Responsabile del Servizio

deve fare riferimento al bando di concorso, prendendo in considerazione i titoli di studio necessari per la copertura del posto, le competenze necessarie, le materie e prove d'esame previste.
2. La comparazione dei regimi giuridici (tempo di lavoro) dei due posti (quello che il Comune deve coprire e quello oggetto della graduatoria) deve essere effettuata dal Responsabile del Servizio secondo un criterio di equivalenza sostanziale; per la verifica dell'equivalenza, il Responsabile del Servizio deve fare riferimento: alle effettive necessità dell'Ente, alla possibilità di incremento del tempo di lavoro.
3. Il Responsabile del Servizio invia a tutti i Comuni che hanno sede nel territorio regionale, tramite pec, la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in 10 giorni dalla ricezione della richiesta; i contenuti della richiesta sono determinati dal Responsabile del Servizio in relazione ai criteri di scelta stabiliti dal presente regolamento.
4. Nel caso di una sola risposta positiva, il Responsabile del Servizio procede all'intesa. Nel caso di più risposte positive, il Responsabile del Servizio sceglie la graduatoria utilizzando i seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) la graduatoria di più recente approvazione;
b) la graduatoria che ha avuto minor numero di scorrimenti;
c) la graduatoria contro la quale non sono stati presentati ricorsi;
d) il sorteggio.
5. In caso di accordo preventivo all'approvazione della graduatoria, i due Enti stipulano una convenzione per la gestione della procedura di reclutamento del personale, contenente i seguenti elementi: durata dell'accordo, numero di assunzioni, modalità di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due Comuni.
6. In caso di richiesta di utilizzo di graduatoria successivo alla sua approvazione, il Responsabile del Servizio fa richiesta al Comune che ha approvato la graduatoria e, in caso di risposta affermativa, procede all'intesa; l'intesa si formalizza con uno scambio di lettere che esprimono il consenso dei Comuni circa l'utilizzo della graduatoria.
7. La chiamata degli idonei in graduatoria deve seguire rigorosamente l'ordine della graduatoria ed essere documentata.
8. Gli idonei che non accettano proposte di assunzione da parte del Comune che ha ottenuto l'utilizzo della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dal Comune che ha approvato la graduatoria.

Viste le seguenti norme vigenti circa il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici:

– *art. 35 comma 5-ter d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 3, comma 87, della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 1, comma 149, L. 160/2019)*
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici é garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
– *art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000*
Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti, preso atto del contrasto fra le due norme predette, ritiene prevalente quella del d.lgs. 267/2000 in quanto norma speciale per gli enti locali, per cui si deve ritenere che il termine di validità delle graduatorie di concorso degli enti locali sia tre anni.

Viste le norme succedutesi nel tempo relativamente al termine di utilizzo delle graduatorie di concorso approvate negli anni precedenti, fra le quali la più significativa appare la seguente:

Art. 1 comma 147 L. 160/2019
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Ritenuto di poter procedere all'approvazione di un avviso per manifestazione di interesse, diretto a tutti i Comuni della Regione Sardegna, finalizzato al raggiungimento di un accordo per l'utilizzo mediante scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici espletati per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato pieno.

Visto l'avviso per manifestazione di interesse appositamente predisposto.

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato avviso per manifestazione di interesse, diretto a tutti i Comuni della Regione Sardegna, finalizzato al raggiungimento di un accordo per l'utilizzo mediante scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici espletati per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato pieno.

2. Di prendere atto che la presente determinazione e l'allegato avviso devono essere pubblicati sul sito internet del Comune all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione bandi di concorso ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, nonché nel box dedicato al procedimento sulla Home page.

3. Di disporre la trasmissione via pec della presente determinazione e dell'allegato avviso a tutti i Comuni della Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente Dott. Claudio Demartis

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la copertura finanziaria e regolarità contabile ed esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267 Del 18.08.2000

Responsabile Area	Area	Anno Impegno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo Impegno	Stanziamento
Dott. Claudio Demartis	Segretario								

Mogorella, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

firmato digitalmente Dott. Lorenzo Carcangiu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la determinazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.mogorella.or.it/.
Mogorella, 05/10/2022

L'Impiegato Incaricato